

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 103

Approvazione schema di Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "Regione Puglia - Liberi dal Debito".

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

La legge n. 3 del 27/01/2012 mette a disposizione dei debitori in stato di sovraindebitamento una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria.

La disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla Legge, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005.

La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio

Con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, sono state formalizzate tre diverse procedure: 1) il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni. La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

La legge sul sovraindebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori. Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o un soggetto giuridico non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

A tal fine, la proposta sulla complessiva esposizione debitoria viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

La procedura prevista dalla legge 3/2012 è articolata con lo scopo di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio e coinvolge diversi soggetti, il gestore della crisi, il debitore, nonché il giudice per l'omologazione dell'accordo.

Valutato che la struttura fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012;

Rilevato che gli enti pubblici *"possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento."* omissis...

Atteso che *"dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti"* ed, inoltre, *"le attività degli organismi ... devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

Preso atto, altresì, che con regolamento approvato con D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento ed ha previsto, tra l'altro, ex art. 4, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

Dato atto che, a tal fine, è necessario trasmettere al Ministero della Giustizia apposito regolamento per disciplinare l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura regionale dell'istituendo OCC.

Considerato che le norme richiamate in materia hanno lo scopo principale di offrire una nuova opportunità alle famiglie e alle piccole imprese che si trovano colpite da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali.

Visto l'allegato schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "**Regione Puglia – Liberi dal Debito**", predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dell'art. 4 del citato D.M. n. 202/2014.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k), propone alla Giunta:

- di approvare lo schema di Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "Regione Puglia – Liberi dal Debito", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di disporre che il Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio, non vincolante, della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. 44/2014;
- di stabilire che la segreteria dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà incardinata presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
- di rinviare a successivo atto amministrativo la copertura dei costi iniziali della polizza assicurativa obbligatoria e delle spese di gestione delle attività, a valere su fondi del bilancio regionale;
- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del Regolamento regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
Dott. Domenico De Giosa

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo schema di Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "Regione Puglia – Liberi dal Debito", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di disporre che il Regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere preventivo obbligatorio, non vincolante, della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2 della legge regionale 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. 44/2014;
- di stabilire che la segreteria dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sarà incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza;
- di rinviare a successivo atto amministrativo la copertura dei costi iniziali della polizza assicurativa obbligatoria e delle spese di gestione delle attività, a valere su fondi del bilancio regionale;
- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del Regolamento regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

il presente allegato A) è composto
da n. 7 (sette) facciate

Il Dirigente
(dot. Roberto Venneri)

Allegato A)

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
"REGIONE PUGLIA – LIBERI DAL DEBITO" Legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dal decreto
– legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Regione Puglia denominato "Regione Puglia - Liberi dal debito", da qui in poi anche "OCC", istituito presso la Presidenza della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15 legge 27 gennaio 2012 numero 3 comma 1, quale articolazione interna. L'OCC eroga il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n 3/2012 e si attiene alle funzioni e agli obblighi di cui agli articoli 15 e seguenti della legge n 3/2012 e dell'articolo 9 e seguenti del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.

Articolo 2 – Organi

Sono organi dell' OCC:

- Il Referente
- La Segreteria amministrativa

Articolo 3 - Referente

Il referente dell'OCC è nominato tra i Dirigenti della Regione Puglia con decreto del Presidente della Regione Puglia e ne ha la legale rappresentanza. Nello stesso Decreto può essere, altresì, nominata una persona che sostituisca il Referente, quando questi si trovi nella impossibilità materiale o giuridica di provvedere ai propri compiti. Il Referente cura l'iscrizione e il mantenimento dell'OCC nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia. Rimane in carica fino alla naturale scadenza della consiliatura, e in prorogatio fino alla nomina del nuovo referente. Può essere rinominato una sola volta. È responsabile della organizzazione e della gestione dell'OCC. Di conseguenza:

- a) Gestisce l'elenco dei gestori della crisi, esamina le domande di ammissione, delibera sulle stesse, verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, adempie ai conseguenti oneri nei confronti del Ministero.
- b) Delibera sulla ammissibilità delle domande;
- c) Nomina e sostituisce il gestore della crisi;
- d) Promuove iniziative di ogni genere volte alla conoscenza dell'OCC ed in generale alla informazione sulla lotta al debito e dell'affrancamento dal fenomeno del sovraindebitamento. Agisce in sinergia con gli Ordini professionali, le Istituzioni, le Università, le associazioni di categoria, le forze dell'Ordine, le associazioni dei consumatori, antiusura e antiracket, e in generale con ogni altro interlocutore interessato a generare la cultura dell'affrancamento dal debito e dal sovraindebitamento.
- e) Presenta al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno, il conto della gestione e una relazione sulla attività svolta aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.



- f) Verifica la validità della polizza assicurativa, conforme al modello C) approvato con Provvedimento del DG del Ministero della Giustizia del 15/07/2015, avente ad oggetto la copertura per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

Articolo 4 – Segreteria amministrativa

La segreteria è composta almeno da un'unità, individuata dal Referente tra il personale dipendente della Regione Puglia, per lo svolgimento dei compiti operativi e amministrativi.

La segreteria ha sede presso la Presidenza, nella Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.

La segreteria non può svolgere attività di consulenza giuridica ed è tenuta ad un comportamento imparziale e indipendente. Prende in carico la domanda di accesso alla procedura, verifica la sussistenza formale dei requisiti di ammissibilità, esegue le notifiche e comunicazioni richieste dalla procedura e ha cura di ogni aspetto amministrativo.

La Segreteria tiene il registro, anche informatico, annotando per ciascuna richiesta di avvio della procedura di sovraindebitamento ogni dato utile e necessario e, in particolare il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, del gestore della crisi, la durata del procedimento ed il suo esito.

La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal



Ministero della Giustizia. Procede all'iscrizione in apposito Elenco, dopo aver ricevuto il nulla osta dal Referente.

Articolo 5 – Gestore della crisi

Il gestore della crisi è nominato dal Referente tra i professionisti in possesso dei requisiti ed inseriti nell'Elenco tenuto dalla Segreteria dell'OCC.

La nomina avviene secondo criteri di rotazione, che tengano comunque conto della professionalità, del numero di incarichi affidati e della rilevanza della situazione di crisi da sovraindebitamento.

Il gestore della crisi svolge l'incarico senza indugio, curando tutti gli aspetti e dando corso alle attività di previste dalla normativa anche regolamentare.

Il gestore deve accettare l'incarico dando conferma a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec dell'OCC entro e non giorni 5 (cinque) dal ricevimento della nomina.

Contestualmente all'accettazione, sottoscrive dichiarazione di indipendenza e di assenza delle situazioni di cui all'art. 51 codice di procedura civile, nonché di ogni e qualsivoglia circostanza anche astrattamente in contrasto con i canoni di indipendenza neutralità e imparzialità.

Il gestore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 d. n. 202/2014.

Al momento del conferimento dell'incarico il gestore, per conto dell'OCC, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'OCC.

Il gestore deve essere munito di apposta polizza professionale per un massimale non inferiore ad euro 5 milioni di euro



Art. 5 - Ausiliari del gestore

Il gestore può avvalersi di ausiliari per l'espletamento delle proprie funzioni, rimanendo comunque direttamente responsabile dell'attività da questi svolta.

Il compenso degli ausiliari è compreso nei compensi di cui all'art. 14 co. 3 D.M. n. 202/2014.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è riservato.


E fatto divieto al Referente, alla segreteria amministrativa, ai gestori e loro ausiliari, e comunque a chiunque venga a conoscenza per ragioni professionali di fatti e/o circostanze legate al procedimento e/o alla crisi da sovraindebitamento, di divulgare a terzi fatti e informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ruolo o incarico.

Art. 7 - Richiesta del debitore

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla legge può presentare richiesta di assistenza dell'OCC nella gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee o telematiche.

La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta.



Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del gestore per giustificati motivi.

Il Referente può disporre la sostituzione del gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

Art. 8 – Compensi

Il compenso dell'OCC è determinato secondo i criteri previsti dagli articoli da 14 a 18 di cui al D.M. n. 202/2014 con le seguenti precisazioni.

Attesa la finalità sociale che l'OCC "Regione Puglia – Liberi dal debito" si prefigge di perseguire, i compensi determinati per le attività di cui all'art. 16 co. 1,2 e 3 D.M. n. 202/2014 sono sempre ridotti nella misura del 40% (quaranta per cento). È dovuto, altresì, il rimborso delle spese documentate. Sul compenso così come determinato, sarà destinata all'OCC, infine, una percentuale del 15% (quindici per cento) quale rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14 co. 3 e dell'art. 13 co. 5 del D.M. n. 202/2014.

Al gestore della crisi è dovuta da parte dell'OCC una percentuale del 50% della quota versata dal debitore che accede alla procedura di cui al presente Regolamento.



Il mancato pagamento da parte del debitore non giustifica l'interruzione o la chiusura della procedura di sdebitamento; in questo caso, come in quello di versamento da parte del debitore di una somma inferiore a quella dovuta, l'OCC maturerà un credito verso l'indebitato, azionabile nelle forme ordinarie e, conseguentemente, la pretesa creditoria del gestore sarà subordinata ai tempi e alle forme del recupero del credito da parte dell'OCC.

Art. 9 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed i relativi decreti di attuazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA**
Roberto VENNARI
Roberto Vennari